DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI

Art. 9

Consulta tecnica permanente per i trapianti

E' istituita la Consulta tecnica permanente per i trapianti, di seguito denominata "Consulta". La Consulta e' composta dal direttore dell'Istituto superiore di sanita', o da un suo delegato, dal direttore generale del Centro nazionale, dai coordinatori dei centri regionali e interregionali per i trapianti, dai rappresentanti di ciascuna delle regioni che abbia istituito un centro interregionale, da tre clinici esperti in materia di trapianti di organi e di tessuti, di cui almeno uno rianimatore, e da tre esperti delle associazioni nazionali che operano nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro della sanita' per la durata di due anni, rinnovabili alla scadenza. La Consulta predispone gli indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle attivita' di prelievo e di trapianto di organi e svolge funzioni consultive a favore del Centro nazionale. Per l'istituzione della Consulta e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni annue a decorrere dal 1999.

Versione in vigore dal 16 aprile 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti
Estremi	Legge 1 aprile 1999, n. 91
Capo	III — Organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi e di tessuti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-prelievi-e-di-trapianti-di-organi-e-di/art-9-consulta-tecnica-permanente-per-i-trapianti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it